

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI ANDRIA.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Campo d'applicazione*
- Art. 2 - Finalità*
- Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti*
- Art. 4 - Riciclo e recupero dei rifiuti*
- Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti e principi di autosufficienza e prossimità*
- Art. 6 - Definizioni*
- Art. 7 - Classificazione*
- Art. 8 - Rifiuti prodotti da utenze non domestiche*
- Art. 9 - Competenze del Comune e del Gestore*
- Art. 10 - Informazione e sensibilizzazione*
- Art. 11 - Responsabilità nella gestione dei rifiuti - Controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistema di controllo della tracciabilità*
- Art. 12 - Ordinanze contingibili e urgenti*
- Art. 13 - Divieto di abbandono*
- Art. 14 - Bonifica*
- Art. 15 - Gestione ambiti territoriali ottimali e ambiti di raccolta ottimale*

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEGLI URBANI PERICOLOSI

- Art. 16 Definizione*
- Art. 17 Conferimento*
- Art. 18 Conferimenti presso il CCR*
- Art. 19 Attivazione di progetti pilota*
- Art. 20 Raccolta e trasporto*
- Art. 21 Pulizia e disinfezione dei contenitori*
- Art. 22 Divieto di accesso nelle proprietà private*

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 23 Definizione*
- Art. 24 Spazzamento e altri servizi di pulizia*
- Art. 25 Cestini porta rifiuti*
- Art. 26 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private*
- Art. 27 Pulizia dei terreni non edificati*
- Art. 28 Mercati*
- Art. 29 Aree occupate da pubblici esercizi*
- Art. 30 Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche*
- Art. 31 Carico e scarico di merci e materiali*
- Art. 32 Precipitazioni nevose*
- Art. 33 Scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde*
- Art. 34 Asporto degli scarichi abusivi*
- Art. 35 Raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi/RAEE abbandonati*
- Art. 36 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali*
- Art. 37 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale*
- Art. 38 Altri servizi di pulizia*

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39 *Rifiuti sanitari*

Art. 40 *Veicoli a motore, rimorchi e simili, pneumatici, batterie al piombo usate e rifiuti piombosi*

Art. 41 *Oli e grassi vegetali ed animali esausti e oli minerali esausti*

Art. 42 *Rifiuti di beni in polietilene*

Art. 43 *Rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale*

Art. 44 *Rifiuti cimiteriali*

Art. 45 *Rifiuti inerti (non pericolosi)*

Art. 46 *Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti*

Art. 47 *Rifiuti pericolosi*

Art. 48 *Rifiuti contenenti amianto (RCA)*

Art. 49 *Trattamento intermedio e finale rifiuti*

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Art. 50 *Definizioni*

Art. 51 *Raccolta e trasporto*

Art. 52 *Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi*

Art. 53 *Modello unico dichiarazione ambientale*

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI

Art. 54 *Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*

TITOLO V – RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 55 *Coinvolgimento degli utenti*

Art. 56 *Riscontri e divulgazione dei risultati*

TITOLO VI – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 57 *Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali*

Art. 58 *Controlli*

Art. 59 *Accertamenti*

Art. 60 *Efficacia del presente regolamento*

Art. 61 *Sistema sanzionatorio*

TITOLO VII – PRINCIPI SULL'EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Art. 62 *Carta dei Servizi – Principi generali*

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 63 *Rinvio ad altre disposizioni*

Art. 64 *Pubblicità del regolamento*

Art. 65 *Disposizioni finali*

Regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e private, compresa lo svuotamento dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'art. 184 del T.U.A. - Testo Unico Ambiente.

Art. 2 - Finalità

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Andria, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune di Andria adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:

- la promozione di strumenti economici, eco bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- la previsione di clausole di bandi di gara o lettere di invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti.

Art. 4 - Riciclo e recupero dei rifiuti

Al fine di promuovere il riciclo di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, il Comune di Andria provvede a realizzare la raccolta differenziata in conformità con l'obiettivo di raccolta differenziata fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto che regola l'attività del Gestore dei servizi di raccolta RSU.

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Il Comune di Andria provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili la legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti e principi di autosufficienza e prossimità

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'art. 181 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i..

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti, sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o recupero.

Ai sensi dell'art. 182, c.3 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Lo smaltimento dei rifiuti è regolamentato dall'art. 182 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.. Le attività di smaltimento in discarica sono disciplinate secondo le disposizioni del D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, di attuazione della direttiva 1999/31/CE, e s.m.i. come aggiornato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti". .

Ai sensi dell'art. 182 bis, c.1 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 6 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento ed ai sensi dell'art. 183 del D. lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ,si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.;
- c) **rifiuto non pericoloso**: rifiuto non contemplato dalla lettera b);
- d) **rifiuti urbani**:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- e) **rifiuti da costruzione e demolizione**: i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e

demolizione;

- f) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ((e di riciclaggio)) nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- g) **oli usati**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- h) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- i) **rifiuti alimentari**: tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono diventati rifiuti;
- j) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- k) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- l) **produttore del prodotto**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- m) **"detentore"**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- n) **"commerciante"**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- o) **"intermediario"** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- p) **prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- q) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- r) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- s) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- t) **preparazione per il riutilizzo**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- u) **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- v) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- w) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco

non esaustivo di operazioni di recupero;

- x) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- y) **rigenerazione degli oli usati**: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
 1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 3. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) **combustibile solido secondario (CSS)**: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) **rifiuto biostabilizzato**: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) **"compost di qualità"**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) **"digestato di qualità"**: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) **"emissioni"**: le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, c. 1, lett. b) del D. Lgs 152/2006;
- hh) **"scarichi idrici"**: le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74 c. 1 lett. ff) del D. Lgs

152/2006;

- ii) **"inquinamento atmosferico"**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D. Lgs 152/2006;
- jj) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- kk) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- ll) **migliori tecniche disponibili**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- mm) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- nn) **circuito organizzato di raccolta**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- oo) **sottoprodotto**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del medesimo decreto.
- pp) **D. Lgs n.152/06**: il Decreto Legislativo del 3/4/2006 n° 152, "Testo Unico Ambiente" e ss.mm.ii..
- qq) **Ex D. Lgs. 22**: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 abrogato dal Testo unico ambientale;
- rr) **Codice CER**: codice catalogo europeo di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i., conforme alla Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 s.m.i.;
- ss) **Progetto base gara**: è il progetto che disciplina l'organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e altri servizi accessori, nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza;
- tt) **Progetto offerta**: il progetto redatto dal Gestore in fase di elaborazione della propria offerta tecnico-economica, allegato al Contratto d'appalto.

Art. 7 – Classificazione

Ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 i rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
- secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

a. Rifiuti urbani

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, b ter) del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. sono classificati **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i sono classificati

rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 2135 del codice civile](#), e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 184, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- i) i veicoli fuori uso.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i sono classificati

rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Art. 8 - Rifiuti prodotti da utenze non domestiche

Il D.Lgs. n 116 del 3 settembre 2020, che ha recepito la *Direttiva Europea sui rifiuti UE 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti* e la *Direttiva Europea e sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio 2018/852*, ha apportato alcune modifiche al D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. , in particolare agli articoli 183 e 184. In sostanza l'art. 8, c. 1 del D.Lgs. n 116 del 3 settembre 2020 ha cancellato la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i stabilisce un elenco dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che rientrano tra i rifiuti urbani, in quanto simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (Allegato L-quater - "*Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, c. 1, lettera b-ter*), punto 2) e un elenco delle utenze non domestiche che possono produrre detti rifiuti (Allegato L-quinquies - "*Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, c. 1, lettera b-ter*), punto 2").

Tutti gli altri rifiuti prodotti da utenze non domestiche sono considerati speciali.

Ai sensi del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 , art. 198, c. 2-bis, così come modificato dal D.Lgs. 116/20, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con le modalità previste dal vigente Regolamento TARI, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche che si siano avvalse di detta possibilità sono tenute a comunicare a mezzo PEC al Settore Ambiente entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, riportante i quantitativi di rifiuti urbani inviati a recupero l'anno precedente, distinti per frazione di rifiuto (CER) e con indicazione dell'impianto di conferimento.

Rifiuti sanitari - I rifiuti sanitari prodotti da strutture sanitarie (ospedali, case di cura e di riposo,...) sono considerati "urbani" se rientrano tra quelli elencati nell'Allegato L-quater del D.Lgs. 116/2020; se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b.ter del D. Lgs n. 152 del 3 aprile

2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, sono rifiuti "speciali".

Art. 9 - Competenze del Comune e del Gestore

Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco secondo l'art. 50 c.5 del [D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000](#) e s.m.i. nell'ambito della propria competenza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del [D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.](#);
- b) l'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del [D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.](#);
- c) l'adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del [D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.](#)
- d) l'adozione di ordinanze urgenti secondo l'art. 50 del [D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000](#) e s.m.i. volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico;
- e) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento
- f) la promozione ed adozione di opportune forme di informazione, di educazione e di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore dello stesso e/o con il supporto di associazioni volontaristiche;
- g) il controllo del corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme contrattuali, anche per il tramite del DEC – Direttore Esecuzione del Contratto, in base all'art. 114 del [D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023](#).

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del [D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.](#), stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti sanitari e dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, lettera f) del [D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.](#);
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 e 4 del [D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.](#) sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti, i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le

informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste o previste dalla normativa vigente (es. Osservatorio Regionale dei Rifiuti), nonché alla compilazione annuale del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70 e s.m.i. . Inoltre il Comune è tenuto a esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione Puglia.

Al gestore del Servizio di igiene urbana, nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto d'appalto, competono le seguenti attività:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia in forma indifferenziata che in modo differenziato;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale
- d) la gestione dei CCR (Centri Comunali di Raccolta) presenti sul territorio in accordo con il criterio 4.4.2 dell'Allegato I al DM 13/02/2014;
- e) la gestione di punti informativi di cui al criterio 4.4.6 dell'Allegato I al DM 13/02/2014;
- f) l'elaborazione di rapporti periodici al Comune ai sensi del criterio 4.4.7 dell'Allegato I al DM 13/02/2014;
- g) l'elaborazione della relazione di cui al criterio 4.4.8 dell'Allegato I al DM 13/02/2014;
- h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti secondo il criterio 4.4.9 dell'Allegato I al DM 13/02/2014;
- i) l'installazione di targhe/cartelloni conformi al criterio 4.4.10 dell'Allegato I al DM 13/02/2014;
- j) ogni altro servizio funzionalmente connesso a quelli di igiene urbana sopra indicati, in accordo con il contratto di servizio.

Art. 10 - Informazione e sensibilizzazione

Il Gestore dei Servizi di igiene urbana provvede ad informare gli utenti in modo puntuale e specifico sulle modalità dell'organizzazione delle raccolte dei rifiuti urbani e dei servizi integrativi. L'informazione viene effettuata sia mediante la divulgazione della Carta dei Servizi sia con altri mezzi (opuscoli, manifesti, comunicazioni mediante quotidiani locali, sito internet, ecc.) conformemente a quanto previsto dal Progetto base gara e/o dal progetto offerta, con:

- attività educativa nelle scuole
- un intervento di start up, articolato sulle utenze domestiche e non domestiche, a supporto della attivazione degli interventi previsti dal Progetto base gara e/o dal progetto offerta e finalizzati ad informare gli utenti sul nuovo servizio. Il Gestore dei servizi di igiene urbana, in particolare, svolgerà, tra gli interventi previsti, idonea attività di sensibilizzazione e informazione delle utenze sulle modalità di esecuzione dei servizi ed in particolare sulle modalità di raccolta differenziata "porta a porta" e sulle modalità di conferimento presso i centri di raccolta comunali, etc.
- interventi ordinari, successivi a quello di start up per il restante periodo di appalto, sempre articolati sulle utenze domestiche e non domestiche, conformemente a quanto previsto dal Progetto base gara e/o dal progetto offerta, finalizzati a mantenere/gratificare i comportamenti virtuosi instaurati nella utenza residenziale (domestica e non domestica), alla riduzione della produzione di rifiuti.

Tutti i servizi saranno resi conformemente alla "Carta dei Servizi", elaborata dal soggetto gestore del Servizio.

Art. 11 - Responsabilità nella gestione dei rifiuti –Controllo della tracciabilità dei rifiuti –Sistema di controllo della tracciabilità

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato soppresso il sistema SISTRI, il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 1, del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n.135.

Il comma 3 del citato D.L. stabilisce che dalla stessa data e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, enti ed imprese tenuti all'obbligo garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. nel testo previgente all'introduzione del SISTRI, con l'applicazione delle relative

sanzioni previste dall'articolo 258 del medesimo testo.

Ai sensi dell'art. 188-bis del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, nell'attuale formulazione, aggiornata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 213/2022, si dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito **RENTRI** "Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti" che di fatto ha sostituito il **SISTRI**.

Art. 12 - Ordinanze contingibili e urgenti

Si rimanda all'art. 191 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., riguardante le ordinanze contingibili ed urgenti per situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nell'ambito delle competenze del Sindaco.

Art. 13 - Divieto di abbandono

Ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Ai sensi dell'art. 192 c. 3 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. , fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del medesimo decreto e dell'art. 61 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 dell'art.192 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al periodo precedente sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 192 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

In base ai seguenti articoli del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i., per le competenze del Comune, è vietato:

- art. 192, commi 1 e 2: L'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- art. 226, comma 2: fermo restando quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i., immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, nei limiti previsti dall'art. 221, comma 4 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.;

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi. Chiunque non osservi le suddette norme e quanto previsto nel D.Lgs n.152/06 s.m.i., incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260 – 261 del D.Lgs n.152/06 s.m.i ed in quanto previsto dall'art. 61 del presente Regolamento.

Art. 14 - Bonifica

Secondo quanto specificato all'art. 242 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i., al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, art. 304 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Qualora l'indagine preliminare di cui sopra accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alla Provincia con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i.. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza dei servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza..

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- i parametri da sottoporre a controllo
- la frequenza e la durata del monitoraggio

La Regione, sentita la Provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine di approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in

cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica che segue.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio

dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i., che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia e al Comune l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti dell'art 242 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.

Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo).

Art. 15 - Gestione ambiti territoriali ottimali e ambiti di raccolta ottimale

L'art. 202 "*Affidamento del servizio*" del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., in combinato con l'art. 3-bis, comma 1- bis, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, prevede che per il settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio pubblico di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, c. 90, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 3-bis, c.1 del D.L. 13 agosto 2011, n.138 con la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali.*", come modificata dalla L.R. n.42/2012, la Regione Puglia ha disciplinato la forma di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio regionale.

L'assetto territoriale del servizio, definito dalla Legge Regionale 20 agosto 2012, n.24 e s.m.i., prevede la costituzione di ARO - Ambiti di Raccolta Ottimale di dimensioni provinciali, idonei per lo

svolgimento del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'art. 8 della [Legge Regionale 20 agosto 2012, n.24](#) dispone che la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

La perimetrazione degli ARO è stata effettuata dalla Regione Puglia nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguamento ed efficienza, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013 successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1642/2015.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEGLI URBANI PERICOLOSI

Art. 16 - Definizione

Per Rifiuti Urbani interni e per Rifiuti Urbani Pericolosi si intendono tutti i rifiuti definiti all'art. 7 lett. A1, A2 e A5 del presente Regolamento.

Sono promosse le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
- tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- opportunità di carattere economico- produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Art. 17 - Conferimento

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, compresi rifiuti organici, così come definiti dal [D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006](#) e s.m.i., facilmente putrescibili, che hanno origine domestica o nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nelle volumetrie di conferimento fornite dal Gestore, in idonei recipienti chiusi.

È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali conformi ai contenuti del Progetto base gara.

Le attività di conferimento — raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità alle indicazioni del Progetto base gara e del progetto offerta oltre che al presente regolamento, alle vigenti normative, ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 27/01/94 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*", dal Disciplinare di gara e dal Capitolato di oneri dei servizi.

Rifiuti Urbani non Ingombranti

Il conferimento della frazione indifferenziata e delle frazioni oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non ingombranti deve avvenire esclusivamente nei contenitori e/o con le modalità specificate nel Progetto base gara e nel progetto offerta.

Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti, se non espressamente previsto per gli operatori dei servizi di igiene urbana dal Progetto base gara:

- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali pericolosi;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

- beni durevoli/RAEE;
- imballaggi e rifiuti da imballaggio diversi da quelli per cui è previsto il servizio di raccolta, nel Progetto base gara, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, così come specificato anche agli artt. 51 e 52 del presente Regolamento;
- rifiuti cimiteriali, i rifiuti esterni e altre categorie specifiche di rifiuti trattati nei successivi capi.

Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente punto I) deve avvenire:

- nelle apposite volumetrie di conferimento, così come previste dal Progetto base gara e dal progetto offerta, per la frazione indifferenziata residua degli RSU secondo le modalità individuate dal Progetto base gara e dal progetto offerta;
- nelle apposite volumetrie di conferimento, così come previste dal Progetto base gara e dal progetto offerta, per le diverse componenti della FRSU (Frazione Secca degli RSU: carta, plastica, alluminio, vetro, RUP, ecc.) o presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR), secondo le modalità individuate dal Progetto base gara e/o dal progetto offerta;
- in idonee volumetrie di conferimento per le altre frazioni oggetto di raccolta differenziata presso il Centro Comunale di Raccolta;
- negli appositi composters per scarti da giardinaggio, etc., distribuiti alle utenze domestiche residenti nelle case sparse, per effettuare il compostaggio domestico;
- con l'applicazione di metodi innovativi di raccolta differenziata "integrata", quali sistemi informatizzati per l'identificazione dell'utente e dei rifiuti conferiti presso il CCR con le modalità specificate nel Progetto base gara e nel progetto offerta

Gli utenti devono attenersi alle modalità di conferimento espressamente specificate sulle volumetrie di conferimento e/o nel materiale informativo distribuito, in particolare per quanto riguarda la tipologia di rifiuti da conferire, evitare, in generale, salvo diverse indicazioni di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili, secondo le modalità individuate dal Progetto base gara o dal progetto offerta, per prevenire la dispersione.

Il conferimento nelle volumetrie di conferimento monoutenza utilizzate per la raccolta attiva deve essere tale da garantire che il coperchio rimanga chiuso e che comunque non ci sia fuoriuscita di rifiuti 'sul marciapiede'. Inoltre l'utente non può esporre nelle raccolte domiciliari rifiuti difforni da quelli prescritti.

Gli utenti devono attenersi e rispettare le disposizioni e gli orari riportati su apposita tabella affissa all'ingresso del CCR.

In ogni caso è fatto divieto di asportare dalle volumetrie di conferimento materiali precedentemente introdotti.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura rispetto a quanto indicato sul contenitore (es. vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, ecc.).

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di imballaggi plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residui di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

E' opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, ecc. e di etichette in carta, plastica ecc.

E' vietato depositare i rifiuti nelle volumetrie di conferimento (contenitori e/o buste) nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura della stessa volumetria di conferimento del coperchio. È altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Gestore.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il Gestore, utilizzando le strutture e mezzi messi a disposizione, che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Le modalità di separazione, la aggregazione delle frazioni e tutto ciò che riguarda il corretto conferimento delle frazioni di rifiuto deve essere conforme alle modalità desumibili dal Progetto base gara e dal progetto offerta.

Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori differenti di proprietà dell'utenza; negli altri casi, prima dell'utilizzo di contenitori diversi da quelli consegnati, è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.

In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Senza la denuncia il reintegro resta in capo all'utilizzatore.

I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.

Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

Rifiuti urbani ingombranti - beni durevoli, RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Tali rifiuti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

I rifiuti urbani ingombranti - beni durevoli/RAEE sono oggetto di un servizio di raccolta domiciliare con conferimento diretto da parte dell'utente a domicilio su appuntamento, previa prenotazione telefonica da soddisfare entro il numero di giorni fissato dal Progetto base gara e secondo le modalità definite dal progetto offerta.

Il servizio sarà svolto secondo le modalità operative idonee ad assicurare il ritiro separato dei RAEE e garantire l'ottimizzazione del reimpiego/recupero delle apparecchiature e dei relativi componenti, garantendo l'integrità degli stessi RAEE.

La gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento/valorizzazione di tale tipologia di rifiuti urbani deve garantire la tracciabilità dei rifiuti, conformemente a quanto specificato nell'art.11 del presente regolamento e più in generale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i.

I materiali, per i quali è stata richiesta la prenotazione di ritiro, dovranno essere posizionati al piano terreno, in area privata e su appuntamento consegnati all'operatore che provvede al ritiro. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizzarli all'interno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato con il Gestore che provvede a ritirarli gratuitamente. È vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati all'art.7 punto A5 del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori, ubicati all'esterno delle rivendite dei prodotti, nel CCR, e comunque in siti autorizzati;
- i farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori stradali, muniti di buste di polietilene, installati in prossimità di presidi medico-ospedalieri (farmacie, poliambulatori, ecc), nel CCR, e comunque in siti autorizzati;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori stradali, muniti di buste di polietilene, ubicati in prossimità delle rivendite dei prodotti, nel CCR, e comunque in siti autorizzati;
- RAEE di piccole dimensioni, ed altri rifiuti pericolosi (oli esausti, toner per stampa esauriti, etc.) devono essere conferiti dagli utenti nel CCR, conformemente alle tipologie di raccolte attivate presso di esso dal Progetto base gara/progetto offerta

Art. 18 - Conferimenti presso il CCR

Le regole di conferimento presso il CCR sono definite in apposito Regolamento Comunale di gestione del CCR. Il trattamento dei dati personali per finalità di gestione dei servizi di raccolta

differenziata dei rifiuti, così come l'azione di controllo sui conferimenti e sul rispetto degli orari di conferimento devono avvenire conformemente al Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

L'identificazione dell'utenza e dei rifiuti conferiti è garantita tramite sistemi informatizzati con le modalità descritte nel Progetto base gara e nel progetto offerta.

Art. 19 – Attivazione di progetti pilota

Sono accettabili progetti pilota rivolti a specifiche categorie di utenze o parti di territorio che mirano allo sviluppo di tecnologie e/o modalità organizzative innovative nella gestione dei rifiuti solidi urbani e/o della tariffazione. In particolare possono essere elaborati dal Gestore, di concerto con il Comune, piani sperimentali e di verifica dell'efficacia del miglior metodo tariffario applicabile.

Art. 20 - Raccolta e trasporto

Il servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi viene svolto con la frequenza e con le modalità di svolgimento definiti nel Progetto base di gara e/o nel Progetto presentato in sede di offerta, al Capitolato Speciale d'Appalto, al Piano Industriale del Servizio, alle eventuali offerte tecniche/economiche migliorative presentate dall'impresa aggiudicataria, alle vigenti normative ed alla Carta dei Servizi adottata secondo quanto previsto dalla D.P.C.M. 27/07/1994 e dalla Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif. Il Servizio, inoltre, comprende la pulizia e riassetto delle aree limitrofe ai contenitori e il corretto riposizionamento degli stessi.

Spetta al Gestore dei Servizi di raccolta RSU lo svolgimento della pesata dei rifiuti al completamento del circuito di raccolta, da effettuarsi prima da inviare i rifiuti urbani a recupero o smaltimento.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi avvengono comunque con i seguenti standard di servizio:

- Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione assicurino le esigenze e le caratteristiche igienico sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza e salute sul lavoro ed ambientali;
- I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio.

Inoltre più specificatamente:

Rifiuti Urbani Interni

La raccolta di RSU indifferenziati (secco residuo) avviene mediante la raccolta "porta a porta" tramite svuotamento di apposite volumetrie di conferimento monoutenza.

La raccolta differenziata delle frazioni recuperabili avviene mediante la raccolta "porta a porta" con svuotamento di apposite volumetrie di conferimento monoutenza o rimozione del materiale impilato (nel caso di raccolta di cartone dalle utenze non domestiche) e/o con conferimenti da parte della utenza presso CCR secondo le modalità individuate nel Progetto base gara.

La frequenza di svuotamento e/o raccolta e le modalità di conferimento presso il CCR considerate standard minimo di servizio, è fissata dal Progetto base gara e dagli altri elaborati prescrittivi del Progetto base gara, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come offerta migliorativa del progetto offerta.

Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impiegati per la raccolta/trasporto della frazione organica e degli sfalci e potature devono essere lavati secondo le frequenze fissate nel Progetto base gara o nel Progetto Offerta, considerate standard minimo di servizio.

Rifiuti Urbani interni Ingombranti – Beni Durevoli/RAEE

I rifiuti ingombranti, i beni durevoli/RAEE di grandi dimensioni dovranno essere depositati (previa chiamata di "prenotazione" al Gestore, con le modalità specificate nel Progetto base gara e/o nel progetto offerta) sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente o conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale in orari e giorni conformi con l'Organizzazione dei Servizi.

La raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli dismessi/RAEE di grandi dimensioni provenienti da utenza domestica per cui è stato richiesto l'intervento, sul territorio avverrà con

frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal Progetto base gara e/o dal progetto offerta potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi, conformemente alla vigente normativa in materia. I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati secondo le frequenze fissate nel Progetto base gara o nel Progetto Offerta, considerate standard minimo di servizio.

Rifiuti Urbani Pericolosi — R.U.P.

Il trasporto dei suddetti rifiuti raccolti, da contenitori stradali con la frequenza considerata standard minimo di servizio, così come fissata dal Progetto base gara, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta, dovrà avvenire con appositi automezzi autorizzati, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi. I mezzi impiegati per la raccolta e trasporto devono essere lavati secondo le frequenze fissate nel Progetto base gara o nel Progetto Offerta, considerate standard minimo di servizio.

Art. 21 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

Tutti i cassonetti e contenitori per gli RSU indifferenziati e umido in uso alle utenze non domestiche e dei contenitori stradali di materiali recuperabili destinati alla raccolta differenziata e separata dei rifiuti nonché le piazzole su suolo pubblico per stoccaggio/sosta tecnica/trasferenza dovranno essere lavati in maniera approfondita sia internamente sia esternamente. Il servizio di lavaggio e disinfezione sarà realizzato con acqua calda e grazie all'uso di opportuni ed idonei prodotti detergenti-disinfettanti e/o disinfettante antifungino e/o antibatterico e/o deodorizzanti. Il servizio si effettua in modo da evitare il deflusso delle acque di risulta sul suolo pubblico e garantire la loro raccolta così da poterle smaltire, in accordo con la normativa di settore vigente, in idoneo impianto di depurazione. Esso avverrà con frequenza pari almeno alla frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal Progetto base gara che regola il servizio espletato dall'aggiudicataria, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

La pulizia e/o disinfezione dei contenitori impiegati per la raccolta domiciliare da utenze domestiche è a carico delle stesse. Per quanto riguarda i contenitori per la raccolta stradale dei RUP, nonché i cestini getta carte, il sistema di intercettazione del materiale tramite bustoni monouso interni sostituibili è già di per sé garanzia di igienicità. L'operatore addetto allo svuotamento dei contenitori controllerà la presenza di eventuali sversamenti e provvederà periodicamente alla pulizia degli stessi contenitori servendosi con una frequenza di intervento non inferiore alla frequenza considerata standard minimo di servizio così come fissata dal Piano Industriale, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell'utenza o come migliorativa del progetto offerta.

L'operatore assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 22 - Divieto di accesso nelle proprietà private

È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio (es. servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali oppure nell'ambito della raccolta dai grandi condomini, e/o comunque in caso di richiesta di servizio opzionale per "ritiro in area privata" previo costo industriale in quest'ultimo caso), gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. Il Comune e l'aggiudicataria, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 23 - Definizione

Per Rifiuti Urbani Esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e aree pubbliche;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 24 - Spazzamento e altri servizi di pulizia

I servizi di spazzamento e di raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati su strade/aree pubbliche ricadenti entro il perimetro dell'abitato, così come individuato nel Progetto base gara, con asportazione di qualsiasi rifiuto presente, compreso il pulviscolo e il fango, e con svuotamento e pulizia dei cestini porta carta.

Il servizio sarà, eventualmente, esteso anche alle strade o piazze che dovessero costruirsi durante il periodo di validità dell'appalto.

Gli eventuali mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani oltre che di cassone per il contenimento del materiale raccolto e di un efficace sistema di abbattimento delle polveri.

I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento sono raccolti in appositi bustoni da trasferire sui mezzi di supporto e/o autocompattatori e altri mezzi impiegati per la raccolta dei RSU per essere poi immessi nell'ordinario ciclo degli RSU indifferenziati o avviati a recupero, seguendo un flusso separato, presso appositi impianti autorizzati.

Art. 25 – Cestini porta rifiuti

I cestini stradali presenti sul territorio, vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale contestualmente al servizio di spazzamento. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 26 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 27 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Urbana e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, emana Ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 28 – Mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo e al di sotto

dei rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

In particolare i bancarellisti provvederanno al conferimento dei rifiuti nelle volumetrie di conferimento e/o con le modalità indicate nel Progetto base gara e/o nel Progetto Offerta dal gestore dei servizi di igiene urbana. I rifiuti raccolti in bustoni saranno recuperati al termine delle operazioni di vendita allorquando interverranno squadre preposte alla raccolta specifica.

I rifiuti saranno conferiti al mezzo d'opera che effettua la raccolta. Il servizio termina con un intervento intensivo effettuato mediante spazzamento meccanico e/o manuale.

I commercianti che producono rifiuti organici, dovranno adottare specifiche modalità di raccolta compatibili con il funzionamento dell'impianto di compostaggio di destinazione. Contestualmente a tale servizio viene eseguita la pulizia delle zone espositive secondo le modalità individuate dal Comune.

Art. 29 - Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio di igiene urbana.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 30 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi e altre manifestazioni pubbliche (es. concerti, fiere, manifestazioni religiose) devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti. Al termine della manifestazione viene eseguita la pulizia delle zone espositive.

In particolare i rifiuti dovranno essere conferiti nelle volumetrie e/o con le modalità indicate nel Progetto base gara e/o nel Progetto Offerta del gestore. I rifiuti saranno recuperati al termine delle operazioni di vendita allorquando interverranno squadre preposte alla raccolta specifica.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante l'uso.

Art. 31 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza della presente disposizione, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio di igiene urbana, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Art. 32 - Precipitazioni nevose

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni: in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela

dell'incolumità dei pedoni.

Il servizio di sgombero e trasporto neve verrà effettuato dal Gestore del servizio di igiene urbana secondo le modalità e con le attrezzature previste nel Progetto base gara e/o nel progetto offerta. Si opererà con adeguati mezzi provvedendo, nel caso di eventi di eccezionale intensità, alla distribuzione di miscele criodratriche con oneri a carico del Gestore.

Il servizio sarà svolto in maniera tempestiva nello stesso giorno dell'evento meteorico, assegnando priorità allo spalamento delle vie di collegamento e alle vie interne di accesso ai servizi primari (Guardia medica, Questura, Carabinieri, Ospedale, ecc.).

Il servizio sarà comunque esteso a tutte le strade e agli spazi soggetti a pubblico transito.

Art. 33 - Scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde

Gli scarti verdi provenienti da manutenzione delle superfici a verde saranno conferiti dagli utenti presso il CCR – Centro Comunale di Raccolta - e saranno opportunamente trasportati e smaltiti dal Gestore del servizio di igiene urbana presso idoneo impianto di trattamento.

Art. 34 - Asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Locale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con Ordinanza Sindacale in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, se sia stata possibile l'identificazione, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 35 - Raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi/RAEE abbandonati

È vietato abbandonare rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi/RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al [D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49](#) "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" sul territorio comunale. Ove avvengano abbandoni di tali tipologie di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Locale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dall'art. 54, comma 6 del [D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) e s.m.i., allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con Ordinanza Sindacale in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, se sia stata possibile l'identificazione, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 36 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con urina e/o feci), i marciapiedi, i percorsi pedonali e le aree pubbliche. È fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra di pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite Ordinanze Sindacali. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 37 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono comunque, anche in assenza di

detti contenitori, essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al Gestore dei servizi di igiene urbana relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 38 - Altri servizi di pulizia

Possono inoltre essere svolti dal Comune, anche tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, in conformità al Progetto base gara e/o al Progetto Offerta, i seguenti servizi:

- pulizia di griglie, tombini, bocche di lupo e cunette stradali;
- pulizia canalone Ciappetta-Camaggio;
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- rimozione dei rifiuti abbandonati (compresi quelli contenenti amianto);
- pulizia fontanine e fontane monumentali pubbliche;
- cancellazione scritte murarie;
- pulizia aree verdi comunali;
- raccolta foglie;
- lavaggio dei basolati;
- attività di diserbo stradale (inclusa la tangenziale);
- raccolta delle carcasse animali presenti su suolo pubblico;
- attività di pronto intervento (rimozione siringhe abbandonate, rimozione di alberi abbattuti, interventi post-sversamenti accidentali)

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 39 - Rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari sono i rifiuti elencati, a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del regolamento di cui al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che disciplina i rifiuti sanitari, così come definiti all'art. 2, comma 1 del medesimo DPR:

- **rifiuti sanitari non pericolosi:** i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs n.152/06 s.m.i.;
- rifiuti sanitari elencati all'art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003 sempre se non ricadenti in altre categorie del decreto così come specificati nell'art. 7, punto A2. del presente regolamento;
- **rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del DPR n. 254 del 15/07/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un * nell'Allegato A della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9/4/2002 così come specificati all'art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- **i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:** i rifiuti individuati nell'Allegato A della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9/4/2002 come "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando particolari precauzioni per evitare infezioni" così come specificati all'art. 2, lettera g) del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione:
 - art.2, c.1, h), 1a) Farmaci scaduti o inutilizzabili;

- art.2, c.1, h), 1b) Medicinali citotossici e citostatici per uso umano e veterinario e i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
- art.2, c.1, h), 3) Piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I del DPR n. 254 del 15/07/2003;
- art.2, c.1, h) 4) Sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
- art.2, c.1, e) Rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
- art. 2,c.1, i) Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie così come individuati nel primo capoverso del presente articolo, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

In base all'art. 2, c. 1, lett. g) del DPR n. 254/2003 sono rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alla lettera c) e d) del medesimo comma (rispettivamente "rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo" e "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"):

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del DPR n.254 del 15/07/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Le attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari devono essere svolte in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi ai sensi delle norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs n.152/06 s.m.i., così come previsto dal DPR n. 254 del 15/7/2003.

In particolare i rifiuti sanitari a rischio infettivo che presentano le caratteristiche di rischio indicate all'allegato I del D. Lgs. 254 del 15/07/2003 possono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi. Viceversa i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti in impianti di incenerimento dedicati ovvero in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali così come specificato di seguito.

Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente ogni attività di deposito, movimentazione e gestione interna dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato con imballaggio a perdere anche flessibile recante la scritta identificativa della natura dei rifiuti "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico. L'imballaggio dovrà essere rigido e resistente alla puntura per l'ipotesi di rifiuti taglienti e pungenti e recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti". Entrambi gli imballaggi saranno contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" così come specificato all'art. 8, comma 1 e 2 del DPR 254/2003.

Il deposito preliminare, la raccolta e il trasporto di tali rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo seguono il regime ordinario previsto per i rifiuti pericolosi così come specificato all'art. 8 comma 3 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sanitari sterilizzati ai sensi del DPR 254/2003 sono previste le seguenti modalità di smaltimento:

- invio in impianti di produzione combustibile da rifiuto o utilizzo come mezzi per produrre

energia;

- incenerimento in impianti per rifiuti urbani (o per rifiuti speciali ma alle stesse condizioni economiche di quelli urbani).

Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, deposito temporaneo, raccolta e trasporto dei rifiuti sterilizzati seguono le norme per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi. Devono essere utilizzati appositi imballaggi a perdere anche flessibili di colore diverso da quello adottato per i rifiuti urbani e recanti l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" accanto alla data di avvenuta sterilizzazione così come specificato all'art. 9 del DPR 254/2003.

I soggetti responsabili per l'attivazione e l'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi sono il direttore (o il Responsabile Sanitario) e il gestore degli impianti.

I rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento così come individuati all'art. 2, comma 1, lett. h) del DPR 254/2003 devono essere smaltiti in impianti di incenerimento così come specificato all'art. 14, comma 1 del DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'art 2, comma 1, lett h), numero 4 del D.P.R. 254/2003, devono essere avviate a smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal DPR n. 309/1990.

I rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che, come rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Art. 40- Veicoli a motore, rimorchi e simili, pneumatici, batterie al piombo usate e rifiuti piombosi

Veicoli a motore, rimorchi

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n.209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'art. 208, 209 e 210 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore e rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui sopra nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto trova applicazione il Decreto 22 ottobre 1999 n. 460.

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il possesso del certificato di cui al c. 4 dell'art. 231 del D. Lgs n.152/06 s.m.i, libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici

di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 231 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. non possono alienare, smontare o distruggere veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami senza avere prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5 art. 231 del D.Lgs n.152/06 s.m.i.. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n.285.

Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 231 del D. Lgs 152/06 s.m.i. sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122 e per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 art. 231 del D. Lgs n. 152/06 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

In merito alle norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle predette parti di ricambio attinenti la sicurezza si applica quanto specificato all'art. 231, comma 13 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Pneumatici fuori uso

Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del decreto legislativo 152/06 s.m.i., al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1, del D. Lgs 152/06 s.m.i.

In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.

I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 228 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E' fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.

I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 228 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

Il conferimento di pneumatici fuori uso (PFU) è consentito, per le sole utenze domestiche, presso il CCR, compatibilmente con le eventuali autorizzazioni e secondo il quantitativo massimo previsto nel rispettivo Regolamento di gestione.

Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 dell'art. 235 del D.lgs. 152/06 s.m.i., aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies che adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237 del D.lgs. 152/06 s.m.i..

Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

- le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
- le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;
- le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime aderiscono al consorzio di cui al presente articolo entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 235 del D. Lgs 152/06 s.m.i.. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Al fine di assicurare al "consorzio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi" i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9 dell'art. 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rimanda agli artt. 228, 231, 235 del D.Lgs. 152/06 s.m.i ed al D.Lgs. 188/2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Art. 41 - Oli e grassi vegetali ed animali esausti e oli minerali esausti

Oli e grassi vegetali ed animali esausti

Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono un consorzio. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del D. Lgs 152/06 s.m.i.

Il predetto Consorzio, già riconosciuto dalla normativa previgente il D. Lgs n. 152/06, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e ai principi contenuti nel decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e lo statuto del predetto consorzio valgono le disposizioni di cui all'art. 233, comma

2 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i.

Il predetto consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- assicura la raccolta presso i soggetti che in ragione della propria attività professionale detiene oli e grassi vegetali e animali esausti, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
- promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

Partecipano al consorzio:

- le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
- le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione del consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i., il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

Gli operatori ai sensi del comma 1 dell'art. 233 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., possono, entro il termine fissato dal comma 9 del medesimo articolo, organizzare autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dall'art. 233 del D. Lgs n. 152/06.

Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

Il consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria conformemente a quanto disposto dall'art. 233 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i.

Il predetto consorzio ed i soggetti di cui al comma 9 dell'art. 233 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tale soggetto presenta agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9 del medesimo art. 233 del D. Lgs n.

152/06 s.m.i.. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale.

I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al c. 5 dell'art. 233 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del medesimo decreto aderiscono al predetto consorzio o adottano il sistema di cui al comma 9 dell'art. 233 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Il conferimento di oli vegetali e animali esausti è consentito, per le sole utenze domestiche, presso il CCR.

Oli minerali usati

Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al c. 4 dell'art. 236 del D. Lgs n. 152/06, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 dell'art. 236 del D. Lgs n. 152/06, tramite adesione al consorzio di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, di seguito denominato in breve "consorzio oli minerali usati". Il consorzio adotta sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'art. 237 del D. Lgs n. 152/06.

Il "consorzio oli minerali usati", già riconosciuto dalla normativa previgente il D. Lgs n. 152/06, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e ai principi contenuti nel D. Lgs n. 152/06 ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e lo statuto del predetto consorzio valgono le disposizioni di cui all'art. 236, c. 2 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. In particolare lo statuto, prevede, gli organi del consorzio e le relative modalità di nomina.

Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui all' articolo 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera h dell' articolo 236 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 152/06 s.m.i. per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3 del medesimo decreto.

Al Consorzio oli minerali usati partecipano in forma paritetica:

- le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
- le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le suddette categorie di imprese, nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.

Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. Il consorzio oli minerali usati determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del D. Lgs n. 152/06 s.m.i si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del c. 9 dell'art. 236 del D. Lgs n. 152/06. Il consorzio oli minerali usati trasmette annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. Il Consorzio di cui al c. 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare ed al Ministro delle attività produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Il consorzio oli minerali usati svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;
- assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
- espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
- selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
- cedere gli oli usati raccolti:
- in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
- in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
- in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
- perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
- operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;
- annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
- garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;
- assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

Il consorzio oli minerali usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del consorzio stesso.

I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al c. 4 dell'art. 236 del D. Lgs n. 152/06 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime aderiscono al Consorzio di cui al c. 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento al Consorzio oli minerali usati, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Il conferimento di oli minerali usati è consentito, per le sole utenze domestiche, presso il CCR.

Art. 42 - Rifiuti di beni in polietilene

Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, c. 1, lettere a), b), c), d), e) e dd) del D. Lgs n. 152/06, i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, c. 1, lett. a), b) e c) e 231 del D. Lgs n. 152/06. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i..

Il predetto consorzio, già riconosciuto dalla normativa previgente il D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità,

nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

Ai consorzi partecipano:

- i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

Ai consorzi possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito del predetto statuto.

I soggetti giuridici appartenenti alle predette categorie che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7 dell'art. 234 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:

- organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
- mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate.

Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

I suddetti consorzi si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
- assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
- promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
- assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale. Per quanto concerne la gestione finanziari dei

suddetti consorzi vale quanto specificato dai commi 10 e 12 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del decreto legislativo 152/06 s.m.i. ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

I consorzi di cui al c. 1 dell'art. 234 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed i soggetti di cui al c. 7 del medesimo articolo entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b) dell'art. 234 del D. Lgs n. 152/06.

Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3 dell'art. 234 del D. Lgs n. 152/06, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 234. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Art. 43 - Rifiuti speciali: disposizioni di carattere generale

I rifiuti speciali sono definiti al comma 3, dell'art. 184 D. Lgs n.152/06 s.m.i. che qui di seguito si riporta:

- i rifiuti da attività agricole e agro- industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto specificato all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Tale elenco si ritiene comunque aggiornato da modificazioni del D. Lgs n. 152/06 che sopravvengano.

I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs n. 152/06 s.m.i, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

Art. 44 - Rifiuti cimiteriali

La normativa di riferimento per la gestione di tali rifiuti è il DPR n. 254 del 15/7/2003 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

Per tali rifiuti si rimanda inoltre a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93 e dalle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia mortuaria.

Per i rifiuti da esumazione ed estumulazione e per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art. 2, c. 1, lett. f) e g) del DPR n. 254 del 15/07/2003 si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, speciali pericolosi e non pericolosi le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs n. 152/06 che disciplinano la gestione dei rifiuti.

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (es. spazzamento, manutenzione del verde, nonché i rifiuti non pericolosi urbani provenienti dai locali e servizi della struttura cimiteriale);
- b) rifiuti da esumazioni ed estumulazioni così come definiti all'art. 2, c. 1, lett. f) del DPR n. 254 del 15/7/2003: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
 - rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come definiti all'art. 2, c. 1, lett. g) del DPR n. 254 del 15/7/2003:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono urbani a tutti gli effetti e sono quindi raccolti dal gestore dei servizi di raccolta RSU, conformemente al Progetto base gara e al progetto offerta. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. In particolare sono separati i fiori e il verde dagli altri componenti che vengono conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica in prossimità delle aree cimiteriali.

I rifiuti di cui al punto b) saranno invece gestiti in maniera conforme a quanto definito dal DPR n. 254 del 15/7/2003.

In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scrittura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Inoltre tali rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli art. 208, 209 e 210 del D. Lgs n. 152/06 per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento comunale (art. 12, DPR n. 254 del 15/07/2003).

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), num. 5) del DPR n. 254 del 15/0/2003. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, invece, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D. Lgs n. 152/06, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione di tali rifiuti devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, c. 1, lett. f), num. 2) del DPR n. 254 del 15/7/2003.

La raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali, diversi dai rifiuti da esumazione ed estumulazione e degli inerti provenienti da esumazione ed estumulazione, nel rispetto della normativa richiamata nel presente articolo, è gestita conformemente all'organizzazione prevista dall'assuntore dello specifico servizio, non rientrante nei servizi del Progetto base gara.

Art. 45 - Rifiuti inerti (non pericolosi)

La gestione dei rifiuti speciali inerti (non pericolosi) avverrà, nel rispetto di quanto specificato all'art. 186 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., in accordo con quanto disciplinato e regolamentato dagli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune).

Il conferimento di piccole quantità di rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione è consentito, per le sole utenze domestiche, presso il CCR.

Art. 46 - Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti

Le acque di scarico sono escluse dal campo di applicazione delle norme in materia di rifiuti e

dal presente regolamento in quanto disciplinate dalla parte Terza del Testo Unico Ambientale D. Lgs n. 152/06 s.m.i.

Il Gestore delle attività di trattamento rifiuti provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs n.152/06 s.m.i..

Per quanto riguarda le acque derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi del trattamento, il gestore smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto autorizzato di depurazione nel rispetto del D. Lgs n. 152/06, della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

Art. 47 - Rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione, ad esercitare l'attività.

Art. 48 - Rifiuti contenenti amianto (RCA)

La gestione, il trattamento, l'imballaggio, la destinazione e la ricopertura in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA) sono disciplinati:

- dal Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 29 Luglio 2004, n. 248, "*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 Ottobre 2004;
- da Disciplinari Tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, secondo l'art. 5) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*" pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 Aprile 1992;
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008; (cd. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- Linee Guida INAIL - ISPESL.

Secondo la Normativa (Direttiva 2003/18/CE, che modifica la Direttiva 83/477/CEE), con il termine generico amianto si individuano alcuni minerali silicatici fibrosi di origine naturale, sfruttati commercialmente, afferenti sia al Gruppo del serpentino (Crisotilo) che agli anfiboli (Amosite, Crocidolite, Tremolite, Antofillite e Actinolite).

Ai fini della classificazione dei RCA, in funzione della loro provenienza, si fa riferimento al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), definito dall'allegato D, parte IV del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati rifiuti contenenti amianto i rifiuti con codici CER 06.07.01 "*Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto*", 06.13.04 "*Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto*", 10.13.09 "*Rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto*", 15.01.11 "*Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti*", 16.01.11 "*Pastiglie per freni, contenenti amianto*", 16.02.12 "*Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere*", 17.06.01 "*Materiali isolanti contenenti amianto*", 17.06.05 "*Materiali da costruzione contenenti amianto*".

In particolare l'ammissibilità in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto è disciplinata dal D.M.13 marzo 2003 "*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*" così come integrato dall'allegato A del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 29 Luglio 2004, n. 248, "*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 Ottobre 2004 e dal D.M. 3 agosto 2005:

- discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice 17.06.05 "*Materiali da costruzione contenenti amianto*" sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto purché sottoposti a processi di trattamento per il contenimento del potere inquinante e con valori dei parametri considerati per l'ammissibilità in discarica conformi al disposto del Decreto 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall'Autorità competente presso l'impianto di trattamento;
- discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata.

Art. 49 - Trattamento intermedio e finale rifiuti

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani vigente, del D. Lgs n. 152/06 ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte. Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del Gestore ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, ecc. mediante conferimento ad idonei impianti di trattamento/valorizzazione della preselezione raccolta differenziata, di compostaggio, ecc, secondo le finalità dell'art. 181 - Riciclaggio e Recupero dei Rifiuti e art. 182, Smaltimento Rifiuti del D. Lgs n. 152/06 s.m.i..

Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico ecc. il Gestore dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D. Lgs n. 152/06 s.m.i..

E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs n. 152/06 (che parla di ordinanze contingibili ed urgenti) e comunque nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Art. 50 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, secondo quanto specificato al comma 1, art. 218 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. si intende per:

- **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;;
- **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- **Imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito;
- **Imballaggio composito**: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
- **Rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella

definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

- **Operatori economici:** i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- **Pubbliche amministrazioni e gestori:** i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
- **Utente finale:** il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- **Consumatore:** il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- **Accordo volontario:** accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
- **Filiera:** organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- **Ritiro:** l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti ((urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)), gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- **Ripresa:** l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso;
- **Imballaggio usato:** imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
- **Plastica:** un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
- **Borse di plastica:** borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
- **Borse di plastica in materiale leggero:** borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
- **Borse di plastica in materiale ultraleggero:** borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
- **Borse di plastica oxo-degradabili:** borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
- **Borse di plastica biodegradabili e compostabili:** borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
- **Commercializzazione di borse di plastica:** fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.

Infine occorre specificare che la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'art 218 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CEE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del D.Lgs n.152/06 s.m.i..

Art. 51 - Raccolta e trasporto

Ai fini del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio vale quanto stabilito dal nuovo Accordo ANCI — CONAI 2014-2019. La necessità di classificare gli imballaggi in modo

diverso, dal punto di vista pratico - operativo, deriva dal fatto che la definizione secondo la direttiva europea, sopra esposta, in imballaggi primari, secondari e terziari presenta oggettive difficoltà di applicazione in relazione all'ulteriore distinzione in rifiuti urbani (domestici) e speciali (commerciali e industriali). Ai fini delle attività di raccolta, di recupero e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio e tenendo conto dei reali flussi dei rifiuti, si assume il seguente criterio di separazione:

- Primari: destinati al consumatore finale;
- Secondari e Terziari: destinati alle attività commerciali/industriali.

Gli imballaggi primari, cioè quelli generati dal consumatore finale, come ad esempio bottiglie e flaconi per liquidi o prodotti cremosi, lattine per liquidi, cartoni/contenitori per liquidi, astucci e scatole in cartoncino, sacchi, sacchetti, sticks, vaschette, multipack (se costituiscono unità di vendita al consumatore finale), casse di cartone per beni durevoli, etc., per le caratteristiche sopra esposte tendono naturalmente a seguire il percorso dei rifiuti urbani. Ragione per cui dovranno essere raccolti con le modalità esposte all'articolo 17 del presente Regolamento.

Gli imballaggi secondari e terziari (di dimensioni medio-grandi), cioè quelli generati prevalentemente dalle attività commerciali/industriali devono essere conferiti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore, sul marciapiede, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente (utenza attività), in orari e con modalità conformi con l'organizzazione del servizio. La raccolta avverrà con frequenza individuata dal Progetto base gara e dal progetto offerta.

Per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio lo standard minimo, per la raccolta differenziata degli stessi, da rispettare comunque nei termini di legge, è fissato in conformità a quanto previsto dall'allegato E del D. Lgs n.152/06 s.m.i..

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impegnati per il trasporto degli imballaggi devono essere lavati settimanalmente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto all'art. 193 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico-sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 52 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

Al fine di definire gli obblighi dei produttori ed utilizzatori degli imballaggi si rimanda al disposto del D. Lgs n. 152/06 s.m.i.. i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
- incentivare il riciclaggio e il recupero di materia prima, sviluppare la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promuovere opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- applicare misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da attuarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto secondo il principio della "responsabilità condivisa", in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il Gestore ritira.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite l'aggiudicataria medesima.

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa gli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro di cui all'art. 224 del D. Lgs n. 152/06, i produttori possono:

- organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;
- aderire ad uno dei Consorzi nazionali di cui all'art 223 del D.Lgs n.152/06 s.m.i;
- attestare sotto propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 221 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i..

Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti da imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i.

I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale degli Imballaggi e a un Consorzio di cui all'art. 223 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. devono presentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3 lettere a) o c) dell'art. 221 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. richiedendone il riconoscimento sulla base di una idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'art. 118, comma 1, lettera r del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) del D. Lgs n. 152/06 s.m.i..

Per ottenere tale riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'art. 220 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i.. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

L'osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. Il Consorzio è tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande, disciplinate dal comma 5 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., le attività, di cui al comma 3 lettere a) e c) del medesimo articolo, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella norma.

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 223 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. elaborano e trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 224 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. un programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 225 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i.. Entro il 30 settembre di ogni anno, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art 224 del D. Lgs n. 152/06, sono tenuti a presentare all'Autorità di cui all'art. 207 del D. Lgs n. 152/06 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'art 225 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i..

I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 223 del D. Lgs n.152/06 s.m.i., devono inoltre presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Autorità prevista all'art 207 del D. Lgs

n. 152/06 s.m.i. ed al Consorzio nazionale degli imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) di cui all'art 221 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5 dell'art. 221 del D. Lgs n. 152/06, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'art 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 221 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'art. 223 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i. e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'art. 224. I provvedimenti del Consorzio sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi.

L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del comma 9 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i., ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'art. 224, comma 3, lettera h) del D.Lgs n. 152/06 s.m.i., in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 220 del D.Lgs n. 152/06 s.m.i e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedono ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano le sanzioni previste dall'art. 261 del D. Lgs 152/06 s.m.i..

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

- i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 dell'art 221 del D.Lgs n.152/06 s.m.i. di procedere al ritiro;
- i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 53 - Modello unico dichiarazione ambientale

Il riferimento normativo per il M.U.D. - Modello unico dichiarazione ambientale è costituito, oltre dal sopracitato D. Lgs n. 152/06 s.m.i., dal D.M. 18 febbraio 2011 n. 52 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni.

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI

Art. 54 – Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

L'istituzione e l'applicazione della TARI sarà disciplinata da specifico "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)". Ai fini dell'applicazione del suddetto Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, e il presente Regolamento comunale.

Possono essere elaborati dal gestore dei servizi di raccolta RSU, di concerto con l'Ente

Appaltante piani sperimentali e di verifica dell'efficacia del miglior metodo tariffario applicabile.

In virtù dei dispositivi informatizzati previsti presso il CCR per il riconoscimento di utenti e rifiuti conferiti, il Comune si riserva di adottare una scontistica sulla Tariffa, adottando il principio di far pagare in proporzione alla quantità di rifiuto indifferenziato conferito.

TITOLO V - RAPPORTI CON L'UTENZA

Art. 55 - Coinvolgimento degli utenti

Per una migliore gestione dei rifiuti l'Ente Appaltante/Comune e il gestore dei servizi di igiene urbana adottano ogni misura di loro competenza atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa. In particolare deve essere prevista un'attenta campagna di comunicazione e sensibilizzazione conforme agli standard minimi individuati dal Progetto base gara e alle eventuali migliorative introdotte dal progetto offerta.

Il Gestore dei servizi di igiene urbana svolgerà idonea attività di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze sulle modalità di esecuzione dei servizi ed in particolare sulle modalità di raccolta differenziata mediante la distribuzione di volantini/opuscoli pieghevoli, alle utenze (domestiche e non domestiche), da concretizzare all'atto della distribuzione dei contenitori/volumetrie di conferimento monoutenza, in cui si indicano i motivi della raccolta differenziata e le modalità di conferimento (orari, luoghi, tipologia dei materiali da inserire nei contenitori, etc.) oltre che mediante le ulteriori iniziative ed attività previste nel Progetto base gara nonché nel progetto offerta, conformemente a quanto specificato nel capitolato speciale di appalto. Il materiale divulgativo informa inoltre gli utenti circa gli orari di apertura al pubblico del Centro Comunale di Raccolta. Il Gestore del servizio predispone e diffonde, altresì, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto riferito sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.

Il gestore provvederà a proprie spese e cura alla predisposizione della "CARTA DEI SERVIZI" e alla sua distribuzione, previa approvazione dell'Ente Appaltante, alle utenze domestiche e non domestiche, così come specificato nel Capitolato speciale di appalto. Il Comune/ARO svolge in tali ambiti una funzione di controllo e promozione.

Art. 56 - Riscontri e divulgazione dei risultati

Indipendentemente dalla redazione e trasmissione di altre fonti informative documentali dovute per legge, nonché previste dal presente documento o dagli altri ad esso correlati del Progetto base gara quali ad esempio il Disciplinare di gara/Capitolato oneri di servizio, il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal Gestore dei servizi di raccolta dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

Dal Piano Finanziario annuale (ex DPR 158/99 e s.m.i.) si evinceranno i rendiconti, accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa, eventualmente sia utile, una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Il gestore dà informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, e più in generale della gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO VI - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 57 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 58 - Controlli

In attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 616 del 24/7/1997, art. 104, c. 2 e dal D. Lgs n.

267 del 18/8/2000 e s.m.i. e dall'art. 197 del D. Lgs n. 152/06 s.m.i., le Province sono preposte al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del D. Lgs n. 152/06.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D. Lgs n.152/06 s.m.i..

Per quanto riguarda i controlli sulla correttezza dei conferimenti e dell'orario di conferimento, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005 s.m.i..

Art. 59 - Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le fasi di accertamento dovranno rispettare le indicazioni contenute nel Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2005s.m.i..

Art. 60 - Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, e/o comunque ai sensi delle norme contenute nel Testo Unico dei singoli Enti Locali, entra immediatamente in vigore.

Il presente regolamento, nelle parti in cui richiama le leggi o parti di leggi/normative vigenti, si intende aggiornato contestualmente alle modifiche ed integrazioni che su tali normative intervengono.

Art. 61 - Sistema sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs n. 36/2023, il Comune di Andria provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi di igiene urbana, attraverso le figure del RUP (Responsabile Unico del Progetto) e del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto), oltre che del del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per l'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo, il personale incaricato dal Comune di Andria potrà effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature ed ogni tipologia di controllo che si ritenga opportuna. Tali attività di controllo potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche, in accordo alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti posti a base di gara del servizio di igiene urbana, atte a verificare la qualità effettiva del materiale conferito dalle utenze domestiche e non domestiche. Tutti i soggetti autorizzati ad eseguire controlli agiranno rispetto della legislazione sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ed al D. Lgs n. 196/2003.

Il personale dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto del servizio, svolgerà i seguenti compiti:

1. tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a segnalare all'Ufficio competente del Comune di Andria le inadempienze e/o irregolarità che si fossero verificate o che si prevedessero in servizio;
2. l'Impresa Aggiudicataria è tenuto nel corso della gestione dei servizi ad effettuare azioni di controllo e verifica dei conferimenti, individuando gli utenti che non rispettino le modalità di differenziazione e avviando, contestualmente, una azione di informazione dell'utente sulle infrazioni rilevate e sulle sanzioni previste e, nei casi più gravi, una specifica segnalazione agli Uffici del Comune;
3. nel caso di difformità, rispetto a quanto previsto nell'ordinanza in materia, delle modalità di esposizione dei rifiuti o sul contenuto dei cassonetti/sacchi rilevata durante le operazioni di raccolta dei rifiuti, il personale dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana provvede a:
 1. rilevare l'illecito documentando la situazione con fotografie e/o video;

2. apporre apposito adesivo al cassonetto/sacco, secondo le modalità indicate nel C.S.A., al fine di informare l'utente della specifica irregolarità rilevata e sulla necessità che l'utente riporti il cassonetto/sacco all'interno della proprietà privata (entro l'orario previsto) per non incorrere in sanzioni;
3. segnalare agli uffici comunali qualunque circostanza o violazione abbia determinato rallentamenti al regolare svolgimento del servizio;
4. fornire a fine mattinata (entro l'orario previsto) l'elenco dei condomini/singole abitazioni in cui sono stati rilevati degli illeciti.

Successivamente, ricevuto l'elenco dei condomini/singole abitazioni in cui sono stati rilevati degli illeciti da parte del personale dell'impresa appaltatrice del servizio di igiene urbana, il personale comunale provvederà:

1. a recarsi in ogni singola postazione di raccolta indicata per verificare se l'utente ha riportato il cassonetto/sacco all'interno della proprietà privata (entro l'orario previsto);
2. in caso di presenza sul suolo pubblico dei cassonetti/sacchi non conformi documenta eventualmente con ulteriori foto l'illecito e redige apposito verbale di accertamento che successivamente consegna al Comando di Polizia Locale per la eventuale sanzione;
3. in caso di esposizione dei rifiuti in giorni e/o orari diversi da quelli indicati dall'ordinanza/decreto dirigenziale redige apposito verbale di accertamento che successivamente consegna al Comando di Polizia Locale per la eventuale sanzione.

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:

- a) per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa e più in generale che il fatto non costituisca reato o che non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali;
- b) per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.:
 1. per violazioni lievi si applica una sanzione da 25,00 a 150,00 euro
 2. per violazioni medie si applica una sanzione da 50,00 a 300,00 euro
 3. per violazioni gravi si applica una sanzione da 100,00 a 500,00 euro

Indicativamente sono considerate gravi le violazioni che:

- a) contemplino i rifiuti pericolosi così come identificati dal D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006;
- b) deturpino il decoro urbano (es. davanti a monumenti o luoghi di culto);
- c) creino ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare;
- d) arrechino gravi danni a strutture, attrezzature, arredi, contenitori e quant'altro presente nel presente regolamento.

Sono altresì considerate gravi violazioni se le stesse sono reiterate nel tempo. Inoltre per tutto quanto inerente i rifiuti, la violazione è graduata in funzione della quantità e qualità del rifiuto stesso

Il compito di applicare le sanzioni di cui al presente articolo spetta in via principale al personale di Polizia Locale; tutti gli agenti, ufficiali di polizia giudiziaria che accertino violazioni previste dal presente Regolamento, invieranno, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, rapporto, corredato da copia dei verbali, al Sindaco.

Gli importi stabiliti dal presente Regolamento possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta Comunale. Le sanzioni riscosse in violazione del presente regolamento, versate nell'idoneo capitolo di entrata del settore competente in materia, vengono destinate alla riqualificazione dell'ecologia urbana, anche mediante idonee iniziative di formazione ed informazione.

Si allega al presente regolamento la Tabella riepilogativa delle Sanzioni.

TITOLO VII - PRINCIPI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 62 - Carta dei Servizi – Principi generali

I servizi e le attività di Igiene Urbana — Smaltimento RSU — rientrano tra i servizi pubblici ai

fini e per l'applicazione del DPCM 27 Gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e secondo quanto previsto dalla [Delibera 15/2022/R/Rif](#) "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo [Allegato A](#) "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)". Per i servizi erogati in una delle forme di cui agli art. 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 200 D. Lgs n. 152/06 "Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Gli enti erogatori dei servizi pubblici sono denominati "soggetti erogatori".

Principi fondamentali:

I principi fondamentali nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto I della D.P.C.M. 27/01/1994 e precisamente:

- Eguaglianza
- Imparzialità
- Livelli generali di qualità contrattuale del Servizio di gestione RSU (Titolo XII, Allegato A);
- Obblighi di registrazione e comunicazione (Titolo XIII, Allegato A);
- Sicurezza del Servizio di gestione RSU (Titolo X, Allegato A);
- Continuità e regolarità del Servizio di gestione RSU (Titolo VIII, Allegato A);
- Continuità e regolarità del Servizio di Spazzamento e Lavaggio strade (Titolo IX, Allegato A);
- Servizi di ritiro su chiamata (Titolo VI, Allegato A);
- Diritto di Scelta
- Partecipazione
- Efficienza ed Efficacia.

Strumenti:

Gli strumenti previsti, per il raggiungimento dei principi fondamentali, nello svolgimento dei servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto II della D.P.C.M. 27/01/1994, in accordo con quanto previsto dalla [Delibera ARERE 15/2022/R/Rif](#) "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", e precisamente:

- Adozione di Standard
- Modalità di attivazione, variazione e cessazione del Servizio (Titolo II, Allegato A);
- Semplificazione delle Procedure
- Informazione degli Utenti
- Rapporti con gli Utenti
- Dovere di Valutazione della Qualità dei Servizi
- Rimborso.

Tutela dell'Utente:

Gli strumenti principali per la tutela dell'utente — contribuente, in rapporto ai Principi Fondamentali, nello svolgimento dei Servizi di Igiene Urbana sono quelli previsti dal punto III della D.P.C.M. 27/01/1994 in accordo con quanto previsto dalla [Delibera ARERE 15/2022/R/Rif](#) "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e precisamente:

- Procedure di reclamo
- Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (Titolo III, Allegato A)
- Punti di contatto con l'utente (Titolo IV, Allegato A)
- Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici
- Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.

L'allegato A della [Delibera 15/2022/R/Rif](#) "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" si applica a tutti i gestori del servizio integrato di gestione rifiuti urbani ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo. Ai sensi dell'art. 5 della citata delibera "L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" che deve essere pubblicata sul sito web del gestore del servizio integrato, deve essere conforme alle disposizioni del TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani), contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 63 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel:

- [D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. T.U.A. -testo Unico Ambiente;](#)
- Capo III del [D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507;](#)
- DPR 158/99 e s.m.i.
- altre speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 64 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e s.m.i., sarà a disposizione presso il Comune di Andria periodicamente e, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il Gestore, di concerto col Comune di Andria, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane che lo ritengano necessario verranno predisposte delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute (inglese e/o francese) e tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 65 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, in particolare il "Regolamento per il Servizio di Nettezza Urbana" approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29/5/1994.

ALLEGATO - TABELLA SANZIONI